

CONVEGNI

GIULIA FIORELLI

Indeterminatezza dell'imputazione e conseguenze sanzionatorie nella prospettiva della legge delega n. 134 del 2021: vecchi equivoci e nuove resistenze dogmatiche*.

Lo scritto si sofferma sui profili di novità, introdotti dalla Legge Delega n. 134 del 2021, in materia di udienza preliminare, con particolare riferimento al controllo giurisdizionale sulla descrizione del fatto oggetto di imputazione. La Legge Delega conferisce al giudice dell'udienza preliminare, in caso di violazione degli *standard* descrittivi dell'addebito imposti dall'art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p., il potere, una volta sentite le parti e solo quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, di dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituire gli atti. La soluzione offerta dal legislatore delegante, benché rappresenti un passo in avanti rispetto agli itinerari giurisprudenziali da cui la riforma stessa trae ispirazione, si risolve in un insoddisfacente compromesso, sbilanciato a favore del fine economico del processo.

Procedural sanctions in case of generic charge under Delegation Law 134/2021: old misunderstandings and recent dogmatic resistances.

This article deals with some of the latest changes in Italian Criminal Procedural Law, which are about to be introduced following Delegation Law n. 134/2021, with reference to the jurisdictional control on the content of the indictment, operated in the preliminary hearing. The Delegation Law confers on the judge of the preliminary hearing, in case of violation of the descriptive standards of the charge imposed by art. 417, paragraph 1, lett. b) c.p.p., the power, once the parties have been heard and only when the public Prosecutor fails to reformulate the charge, to declare, even ex officio, the nullity of the indictment. The solution offered by the delegating legislator, although it represents a step ahead of the precedent case law from which the reform itself draws inspiration, appears to be an unsatisfactory compromise solution, unbalanced towards more process efficiency.

SOMMARIO: 1. Il criterio direttivo in tema di controllo giurisdizionale sulle carenze descrittive dell'imputazione in sede di udienza preliminare - 2. Instabilità patologica dell'addebito e *ius corrigendi*: un equivoco che persiste - 3. L'*emendatio* del vizio di genericità dell'imputazione tra problematiche di inquadramento dogmatico e prospettive di efficienza processuale - 4. Un'occasione mancata.

1. *Il criterio direttivo in tema di controllo giurisdizionale sulle carenze descrittive dell'imputazione in sede di udienza preliminare.* Nel quadro degli interventi di riforma promossi nella fase dell'udienza preliminare, la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la «delega al Governo per l'efficienza del pro-

* Il presente scritto riproduce, con integrazioni e note, il testo della relazione presentata al Convegno “*Il modello di riforma Cartabia: etica, estetica, oblio*”, svoltosi il 18 novembre 2021, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.

cesso penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»¹ annovera un momento di controllo giurisdizionale sulla descrizione dell'ipotesi accusatoria.

In particolare, il criterio direttivo, racchiuso nell'art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega², prescrive al Governo di prevedere che, in caso di inosservanza degli *standard* descrittivi dell'addebito, imposti dall'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., «il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti».

Un lettore distratto sarebbe tentato di cogliere, nella soluzione offerta dal legislatore delegante, lo sforzo di colmare l'attuale vuoto normativo circa i possi-

¹ Cfr. Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la «delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 237 del 4 ottobre 2021.

La legge delega trae origine dal disegno di legge n. 2435, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020 («riforma Bonafede») e, successivamente modificato, con la presentazione di una serie di emendamenti governativi, predisposti sulla base dei lavori della Commissione ministeriale di studio, presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi ed istituita dal Ministro della giustizia Marta Cartabia al fine di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato.

Per un quadro d'insieme sulla riforma del processo penale, si rinvia, tra gli altri, a BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi... e non*, in *Ilpenalista.it*, 22 novembre 2021; BRONZO, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello*, in *Cass. pen.*, 2021, 3276; CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 1/2021, 5 ss.; ID., *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in *www.sistemapenale.it*; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, in *Dir. pen. proc.*, 4/2021, 524 ss.; GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in *www.sistemapenale.it*, 15 ottobre 2021; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; ID., *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, *ivi*, 2021, 3, 1 ss.; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2021, 1155 ss.

In particolare, sulle proposte formulate dalla Commissione «Lattanzi», v. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *www.sistemapenale.it*, 21 giugno 2021; MARANDOLA, *Gli emendamenti della Commissione Lattanzi per la riforma del processo penale*, in *www.ilpenalista.it*; SPANGHER, *La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; PALAZZO, *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in *Leg. pen.*, 7 luglio 2021, 1 ss.

² Per un commento, a prima lettura, del criterio direttivo, racchiuso nell'art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega, cfr. BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi... e non (Parte I)*, in *www.ilpenalista.it*, 22 novembre 2021; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, *cit.*, 22 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Ilpenalista.it*; DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, in corso di pubblicazione.

bili rimedi sanzionatori in caso di insufficiente descrizione del fatto contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio³, rispetto alla comminatoria espressa della nullità per analogo difetto di indeterminatezza del decreto che dispone il giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio.

Sarebbe questa, tuttavia, una lettura che, oltre a peccare di ingenuità, rischierebbe di essere ammantata di una certa dose di ipocrisia.

L'opzione prescelta dalla legge delega correda, soltanto *prima facie*, l'impegno descrittivo, gravante sulla pubblica accusa, di un rigoroso regime sanzionatorio. Alla luce del riportato criterio direttivo, infatti, il giudice dell'udienza preliminare perviene alla dichiarazione di nullità, una volta «sentite le parti», esclusivamente «quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione».

La strada verso la nullità subisce, in questo modo, un'importante deviazione, destinata ad allontanare il vizio, inficiante la validità della richiesta di rinvio a giudizio, dall'epilogo sanzionatorio espressamente richiamato dal legislatore delegante.

Si tratta di una soluzione che desta perplessità sul piano sistematico e lascia aperte - o comunque non definisce esplicitamente - alcune questioni di notevole importanza sotto il profilo dogmatico.

Al fine di comprendere, dunque, quali possibili implicazioni comporti la ricostruzione, prospettata dai compilatori della riforma, sulla tenuta complessiva del sistema delineato dal legislatore nel 1988, occorre dapprima decifrare l'esatto ambito operativo dell'espressione «sentite le parti» e, poi, inquadrare dogmaticamente l'intervento del pubblico ministero teso alla «riformulazione dell'imputazione».

2. *Instabilità patologica dell'addebito e ius corrigendi: un equivoco che persi-*

³ La mancata previsione espressa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio non costituisce argomento decisivo al fine di escludere la nullità stessa, trattandosi di un vuoto colmabile attraverso il ricorso, in via interpretativa, alla categoria delle nullità di ordine generale. Invero, pur in assenza di una invalidità espressa, il vizio di indeterminatezza del fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio può ricondursi agevolmente alla previsione della nullità di ordine generale, sotto il duplice profilo del corretto promovimento dell'azione penale, di cui all'art. 178, lett. b), c.p.p., e del diritto di difesa dell'imputato, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. Di questa opinione, tra i tanti, CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, in *Trattato di procedura penale*, vol. XXX.1, diretto da Ubertis, Voena, Milano, 2007, 133 ss.; ID., *Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell'imputazione*, in *Cass. pen.*, 2007, 1178; MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e le prospettive di riforma*, Padova, 2008, 99 ss.; MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1373, nonché ID., *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Milano, 2011, 54; VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2002, 438.

ste. Il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega, prevede anzitutto che, in caso di violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., siano «sentite le parti». Da tale inciso si ricava l'intenzione del legislatore delegante di attivare, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, un'interlocuzione formale con le parti, affinché quest'ultime siano preventivamente consultate in merito alle carenze descrittive del fatto contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio.

L'obbligo di preventiva audizione delle parti, sussistente in capo al giudice, assurge, così, ad elemento necessario della procedura di rilevazione del vizio, traducendosi nel diritto delle stesse di formulare le proprie valutazioni; sulla cui portata effettiva residuano, tuttavia, notevoli dubbi.

Solleva incertezze, in particolare, il peso effettivo da attribuire al potere dispositivo riconosciuto alle parti in questo momento interlocutorio.

Per come è stata costruita la direttiva in esame, appare difficile ipotizzare che l'imputato, interpellato sul vizio, possa paralizzare l'iniziativa del pubblico ministero tesa a correggere l'imputazione e far sì che il giudice si veda "costretto" a dichiarare la nullità senza sindacare preventivamente la disponibilità della pubblica accusa ad aggiustare l'addebito.

Sembrerebbe deporre per tale interpretazione lo stesso tenore letterale dell'espressione impiegata dal legislatore: "sentire le parti" non implica, in capo al giudice, alcun obbligo di acquisire il consenso o il dissenso delle parti interpellate, alludendo esclusivamente alla possibilità di sollecitare un'occasione di confronto sul vizio.

Si tratta, a ben vedere, di un «tentativo di conciliazione»⁴ più apparente che reale, in quanto prelude ad un esito già scritto. Infatti, se il giudice rileva il mancato rispetto dei requisiti minimi dell'addebito, individuati dall'art. 417, lett. b), c.p.p., il trattamento del vizio incontra un'anomala disgressione rispetto alla «sequenza normativa a rime obbligate»⁵, in virtù della quale al verificarsi di un'imperfezione sussumibile in una ipotesi di nullità dovrebbe seguire, quale effetto, l'immediata declaratoria con conseguente opzione restitutoria.

Il legislatore innesta, in questa sequenza, un passaggio intermedio, imponendo al pubblico ministero di attivare - prevedibilmente su sollecitazione dell'organo giudicante - i necessari correttivi sul contenuto dell'imputazione.

⁴ In questi termini, PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, cit.

⁵ L'espressione, sia pure coniata con riferimento alla prassi invalsa in tema di genericità dell'imputazione anteriormente alla riforma "Cartabia", è di MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1374.

Viene concessa, in altri termini, una seconda *chance* alla pubblica accusa affinché precisi il fatto, descritto *ab origine* in modo difforme dal modello legale delineato dall'art. 417 c.p.p.

In un simile scenario, appare lecito, pertanto, intravedere – dietro l'inciso «sentite le parti» – il tentativo di aprire ampi spazi di manovra al giudice e al pubblico ministero per la cogestione della vicenda fattuale oggetto di riformulazione, consentendo al primo di interloquire con il secondo circa le modalità con cui ovviare alle lacune presenti nella richiesta di rinvio a giudizio. Il rischio, insomma, è che ci si trovi di fronte ad un *escamotage* per mascherare forme (non tanto) velate di interferenza giurisdizionale sull'oggetto dell'imputazione ritenuto indeterminato, con intuibili ripercussioni sulla corretta ripartizione dei ruoli processuali⁶.

E appare altrettanto lecito supporre che si tratti di un rischio ragionevolmente prevedibile se si considera che vere e proprie occasioni di “impulso giurisdizionale” – seppur celate dietro forme esortative – sono ormai già ampiamente “collaudate” nel panorama giurisprudenziale.

Si allude, in particolare alla sentenza della Corte di cassazione, a Sezioni unite, n. 5307 del 20 dicembre 2007⁷, che – va ricordato – ha riconosciuto, in capo al giudice dell'udienza preliminare, il «potere-dovere»⁸ di invitare il pub-

⁶ Sul punto, LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., 24, paventa il medesimo rischio di «intrusione del giudice su un'incombenza esclusiva dell'inquirente».

⁷ Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Cass. pen.*, 2008, 2310 ss., con note di PISTORELLI, *Imputazione generica o indeterminata e poteri del giudice dell'udienza preliminare nell'interpretazione delle sezioni unite della cassazione*, 2318; e MARINELLI, *La genericità o indeterminatezza dell'imputazione nella fase dell'udienza preliminare*, 2327; nonché in *Giust. pen.*, 2008, III, 385, con note di RICCIO, *Appunti per una rilettura del sistema sanzionatorio alla luce di SS.UU. 20 dicembre 2007*, 449 ss.; IASEVOLI, *Le ragioni di sistema a fondamento della inapplicabilità analogica dell'art. 521 c.p.p. all'udienza preliminare*, 451 ss.; MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di “disinvoltura”?*, 456 ss.; MAZZA, *Roma e Strasburgo: questioni analoghe, sensibilità diverse*, 460 ss.; SANTALUCIA, *L'imputazione generica in udienza preliminare: le Sezioni Unite rivendicano, in nome dell'efficienza, un ruolo “forte” della nomofilachia*, 462 ss.; nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1363, con nota di MAZZA, *Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell'udienza preliminare*, e ivi, 2010, 409, con nota di LOZZI, *Enunciazione in forma non chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze*. Per una disamina articolata, a livello monografico, della sentenza, si rinvia a CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende, Trattato di procedura penale*, vol. XXXI, diretto da Ubertis, Voena, Milano, 2016, 119 ss.; DEL COCO, *La regressione degli atti nel processo penale*, Torino, 2020, 122 ss.; IASEVOLI, *La nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008, 425 ss.; MAFFEO, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e le prospettive di riforma*, cit., 93 ss., e sia consentito rinviare a FIORELLI, *L'imputazione latente*, Torino, 2016, 198 ss.

⁸ Così, Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, cit., 2314, che definisce, in termini di «atto doveroso», il compito dell'organo giudicante di assicurare il regolare adempimento dell'onere descrittivo, posto in

blico ministero a precisare il contenuto dell'accusa, secondo il paradigma dettato dall'art. 423, comma 1, c.p.p., prima di ordinare la regressione del procedimento, attraverso l'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p., in caso di mancata adesione alla richiesta di correzione dell'addebito.

Non occorre, qui, rievocare le perplessità suscitate dall'impiego poco ortodosso della disciplina delle nuove contestazioni⁹, concepita dal legislatore per garantire l'aderenza del fatto contestato a quanto di diverso sopravviene nel corso dell'udienza preliminare, in virtù del progressivo evolversi dell'attività probatoria, e strumentalizzata, sul terreno della prassi applicativa, al fine di ovviare alla "genericità" della formulazione dell'addebito, imputabile all'inerzia del pubblico ministero.

Sono note, infatti, le critiche rivolte all'indebita confusione che la richiamata sentenza ha ingenerato tra "modifica" e "correzione" del fatto e conseguentemente tra "fluidità fisiologica" ed "instabilità patologica" dell'addebito. Senza indugiare oltre sul punto, appare evidente che "modifica" e "correzione" presentino fattori causali antitetici e rispondano a logiche differenti: se la "sopravvenienza" di elementi, dai quali scaturisce la difformità o la novità del fatto, appartiene alla fisiologia del sistema, il mancato rispetto dei canoni di chiarezza e precisione imposti dall'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p. rientra nella patologia del processo¹⁰.

Si tratta di considerazioni difficilmente discutibili, persino ovvie, che finiscono, tuttavia, per rivelarsi recessive rispetto all'obiettivo di efficienza processuale, perseguito dall'intervento chiarificatore della Corte di cassazione e assunto a chiave di lettura anche della soluzione offerta dalla legge delega.

In ossequio al *leit motiv* ispiratore della riforma, la necessità di salvaguardare

capo al pubblico ministero, e rimediare alle eventuali insufficienze dell'imputazione, attivando i meccanismi correttivi disponibili nel corso della medesima udienza.

⁹ Sulla distorsione funzionale subita dall'istituto delle "nuove contestazioni", si veda, tra gli altri, CAIANIELLO, *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, in *Cass. pen.*, 1997, 2475; CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, cit., 142; CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 211; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 480.

¹⁰ Evidenziano la confusione tra due piani profondamente diversi, MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di "disinvoltura"?*, cit., 457; VALENTINI, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, cit., 438; MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1377; nonché, volendo, FIORELLI, *L'imputazione latente*, cit., 207. In una posizione diversa, da ultimo, RICCIO, *Errori e rimedi nel processo penale*, in *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, a cura di Testaguzza, Milano, 2018, 78 ss., ad avviso del quale, anche il meccanismo disciplinato dall'art. 423 c.p.p. assume natura sanzionatoria, chiarendo come «la sanzione processuale debba essere intesa quale "itinerario correttivo" della legalità del procedere».

«la ragionevole durata del processo e il recupero di una migliore efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia»¹¹ ha spinto il legislatore delegante ad assecondare - anche se in modo non pienamente fedele - l'estro creativo della giurisprudenza¹², recependo, in caso di violazione dell'obbligo di enunciare il fatto in forma chiara e precisa, la medesima preferenza accordata dalle Sezioni Unite ai meccanismi correttivi endofasici.

La partita si gioca - ora come allora - in due tempi.

Viene privilegiato, in un primo momento, il progressivo consolidamento dell'imputazione all'interno dell'udienza preliminare e, solo in caso di cronicizzazione del conflitto tra l'organo giurisdizionale e il titolare dell'accusa per mancato adeguamento dell'addebito, il percorso tracciato dal legislatore delegante si orienta verso la restituzione degli atti, quale effetto della dichiarazione della nullità.

Sotto quest'ultimo profilo, giova evidenziare che la soluzione prescelta dalla direttiva contenuta nell'art. 1, comma 9, lett. n) della legge n. 134 del 2021, per porre rimedio al vizio di indeterminatezza dell'imputazione, finisce per indicare «una terza via»¹³, discostandosi, non solo dalla sequenza ordinaria di applicazione della sanzione della nullità nei confronti dell'omologo vizio che inficia il decreto che dispone il giudizio, ma anche dal «percorso virtuoso»¹⁴, tracciato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che promuove il ricorso analogico all'art. 521, comma 2, c.p.p., onde consentire la restituzione degli atti al pubblico ministero senza ricorrere alla declaratoria di nullità della contestazione.

Tuttavia, l'epilogo sanzionatorio prospettato nella riforma, ancorché rappresenti un passo avanti rispetto alla lettura patrocinata dalla giurisprudenza, lascia intravedere e rischia di immettere nel codice di rito - se non correttamente rimodulato nei decreti attuativi - un'insanabile rottura nell'assetto dei valori

¹¹ Così, la Relazione finale della «Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello», consultabile in www.giustizia.it, 4.

¹² Sul piano metodologico, la soluzione offerta dal legislatore delegante in tema di controllo giurisdizionale sulla compiuta descrizione del fatto oggetto di imputazione s'inserisce in quella tendenza - ormai ampiamente diffusa - a tradurre, in termini positivi, quanto già anticipato dalla giurisprudenza nelle sentenze.

¹³ In questi termini, DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, cit.

¹⁴ L'espressione è mutuata dalla motivazione della stessa sentenza, Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, cit., 2316.

su cui è fondato il rapporto di implicazione necessaria tra l'imperfezione dell'atto, sussumibile in una ipotesi di nullità, e l'immediata declaratoria di quest'ultima con conseguente opzione restitutoria.

Il criterio direttivo in esame sembra aver optato, infatti, per un'ipotesi di nullità eventuale e condizionata (o *secundum eventum*)¹⁵, in forza della quale il potere del giudice di rilevare l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio, redatta in spregio ai canoni imposti dall'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., finisce per dipendere da un evento ulteriore rispetto alla mancata conformità dell'addebito al modello legale, vale a dire l'omessa precisazione, da parte del pubblico ministero, dell'imputazione originariamente carente.

In questo modo, l'inerzia imputabile al titolare dell'azione penale s'inserisce nella struttura dell'atto imperfetto e, affiancandosi all'inosservanza degli *standards* descrittivi del fatto, realizza una fattispecie giuridica complessa¹⁶. Con la conseguenza che, in caso di mera difformità dell'addebito dal paradigma normativo di riferimento, il giudizio sulla validità dell'atto resta sospeso, nell'attesa del verificarsi di un eventuale comportamento omissivo da parte della pubblica accusa.

E ciò, oltre a provocare un serio *vulnus* alla prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla violazione di legge, compromette irrimediabilmente l'uguaglianza del trattamento rispetto all'inosservanza delle prescrizioni legali e, in particolare, il significato di garanzia che riveste l'inviolabilità delle forme.

3. *L'emendatio del vizio di genericità dell'imputazione tra problematiche di inquadramento dogmatico e prospettive di efficienza processuale.* Le maggiori incertezze, suscitate dalla ricostruzione offerta dal criterio direttivo in esa-

¹⁵ Nel senso di una nullità «condizionata al mancato aggiornamento, forse suggerito ancora una volta dal giudice», v. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., 23 e PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, cit. Un'ulteriore ipotesi di nullità condizionata o *secundum eventum* si rinvia, altresì, in tema di ricusazione, laddove la sentenza emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a quando la dichiarazione di ricusazione non sia dichiarata infondata o inammissibile, è nulla solo ove la decisione sia accolta, mentre conserva piena validità qualora essa sia dichiarata inammissibile o rigettata, in quanto tale divieto integra un difetto di potere giurisdizionale temporaneo, limitato e condizionato dall'evento, secondo quanto affermato da Cass., Sez. Un., 9 giugno 2011, in *Dir. pen. proc.*, 8, 2011, 941, in linea con Cass., Sez. Un., 12 maggio 1995, in *Cass. pen.*, 1995, 2855, con nota di GIULIANI, *La disciplina della rimessione di fronte alle Sezioni unite: inammissibilità della richiesta e divieto di pronunciare sentenza ex art. 47, comma 1, c.p.p.* Al riguardo, si veda anche CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, 2012, 44 ss.

¹⁶ Sul tema, per tutti, CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955, 115 ss.

me, si appuntano, tuttavia, sulla esatta collocazione dogmatica da attribuire al meccanismo correttivo attivabile dal pubblico ministero.

L'itinerario prescelto dal legislatore delegante solleva, infatti, un delicato problema di inquadramento giuridico del potere, posto in capo al titolare dell'accusa, di emendare il vizio di indeterminatezza dell'addebito.

Secondo quanto emerge dalla Relazione finale, redatta dalla Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi, il «tempestivo intervento integrativo» del pubblico ministero - eventualmente attivato su esortazione dell'organo giudicante - mira a sterilizzare l'effetto demolitorio della nullità che, per tale via, si considera «sanata»¹⁷.

La configurazione del rimedio correttivo quale causa di «sanatoria» del vizio di genericità dell'imputazione, tuttavia, non persuade¹⁸.

Ricostruita in termini di condotta sanante, la precisazione dell'addebito lascerebbe intravedere un indebito intervento di «profilassi processuale» nei confronti della nullità, che sembra rievocare il vecchio «rimedio economico al quale allude[va] l'art. 187»¹⁹ del codice abrogato, collocato impropriamente tra le cause di «sanatorie generali»²⁰.

Ai sensi della disposizione appena richiamata, «il giudice che rileva[va] una

¹⁷ Così, la Relazione finale della «Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello», p. 21, chiarisce che «il giudice dell'udienza preliminare dovrà anzitutto verificare il rispetto dei requisiti minimi dell'accusa individuati dall'art. 417, comma 1, lett. b, c.p.p. e rilevare, anche d'ufficio, l'eventuale nullità ex art. 180 c.p.p. della stessa, che potrà essere sanata dal pubblico ministero con un tempestivo intervento integrativo». Di questa opinione, altresì, PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., secondo il quale «la singolare ed inedita ipotesi di nullità "condizionata" [appare] riconducibile a coerenza sistematica qualificando l'intervento correttivo del pubblico ministero come una speciale causa di sanatoria».

¹⁸ In senso critico verso l'analogo intervento «sanante» del pubblico ministero introdotto, per via interpretativa, dalla giurisprudenza, v. CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 143; CAIANIELLO, *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, cit., 2475; MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, cit., 1379 e, volendo, FIORELLI, *L'imputazione latente*, cit., 207 ss.

¹⁹ Così, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1983, 869.

²⁰ Il sistema previgente contemplava, all'art. 187, comma 1, c.p.p. 1930, un congegno, a carattere preventivo, per mezzo del quale il giudice impediva il verificarsi della causa di nullità. A commento della menzionata disposizione, v. BELLAVISTA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Milano, 1975, 227; FLORIAN, *Diritto processuale penale*, Torino, 1939, 143; GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, Milano, 1970, 19 ss.; ID, voce *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, 1978, vol. XXVIII, 917 e 929; MANCINELLI, voce *Nullità degli atti processuali penali*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, vol. XI, 1965, 488; PELLINGRA, *Le nullità nel processo penale. Teoria generale*, Milano, 1957, 166; VANNINI, COCCIARDI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1979, 175.

causa di nullità provvede[va] immediatamente ad eliminarla, se [era] possibile». E solo «se non [era] possibile, pronuncia[va] ordinanza con la quale dichiara[va] la nullità».

A ben vedere, quindi, l'azione preventiva del giudice - «più che sanare»²¹ la nullità - mirava a rimuoverne, in radice, la causa - «presente e pronta a scattare»²² - ancora prima che la stessa potesse produrre il suo normale effetto. E ciò nel duplice intento di preservare l'interesse statale a reintegrare l'ordine processuale²³ ed evitare inutili «sospensioni, lungaggini, cavilli»²⁴.

A tali fini, l'attività di prevenzione si esplicava «senza l'osservanza di alcuna speciale formalità; se la rimozione della causa di nullità richiede[va] l'intervento di soggetti estranei all'ufficio giudiziario, il giudice si serv[iva] di qualsiasi mezzo per invitarli al compimento dei relativi atti»²⁵. Così accadeva, ad esempio, nell'istruzione sommaria, quando «il pubblico ministero, vi sia o no sollecitato, rinnovava gli eventuali atti invalidi»²⁶.

Ebbene, le assonanze che siffatto congegno a carattere preventivo presenta con la soluzione offerta dalla legge delega rendono estremamente attuali le critiche del passato volte ad evidenziare, non solo l'eccessivo spazio di manovra concesso al giudice, in cooperazione con il pubblico ministero, ma soprattutto la necessità che a disporre degli effetti giuridici prodotti dall'atto invalido sia il soggetto il cui interesse può essere pregiudicato da tali effetti²⁷.

²¹ Così, SIRACUSANO, *Sulla determinazione delle pene nella sentenza cumulativa*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1955, 142, nota 5. La finalità sottesa all'intervento, volto ad eliminare la causa della nullità non ancora verificatasi, aveva spinto parte della dottrina a dubitare della stessa natura di "sanatoria", nonostante la rubrica dell'art. 187 c.p.p. 1930 facesse espresso riferimento all'istituto della "sanatoria generale". Di questa opinione, tra gli altri, DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, Napoli, 1966, 145; GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, cit., 15; ZEPPIERI, *Le nullità nel processo penale*, Roma, 1934, 215 e LEONE, *Manuale di diritto processuale penale*, Napoli, 1971, 287.

²² Così, LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, Napoli, vol. I, 1961, 735.

²³ In questa prospettiva sembrano muoversi le considerazioni di DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, cit., 145, ad avviso del quale l'art. 187 c.p.p. 1930 rispondeva al principio per cui «il giudice non ha soltanto il potere di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità che siano elevate ma ha il dovere di vigilare attivamente sulla osservanza della legge in genere, e quindi, in specie delle forme». Era questo anche il pensiero di GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, cit., 19.

²⁴ Così, PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali*, Napoli, 1933, 406.

²⁵ Così, LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., 736. Nello stesso senso, CONTURSI LISI, *Le nullità nel codice di procedura penale*, Milano, 1937, 67, secondo il quale, con l'art. 187 del codice di rito abrogato «si riafferma l'esigenza che la reintegrazione dell'ordine processuale deve avvenire con ogni sollecitudine affinché il giudizio penale consegua al più presto il suo fine precipuo e cioè: l'accertamento della verità».

²⁶ Per questo esempio, v. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 868.

²⁷ Nel sistema processuale previgente, l'espressa previsione di un potere giurisdizionale di prevenzione delle nullità finiva per ricondurre l'operatività della sanzione nel «dominio dell'organo della giurisdizione», così, in senso critico, IASEVOLI, *La nullità del sistema processuale penale*, cit., 239 ss. Sull'esigenza

Non a caso, la disciplina attuale delle sanatorie - segnando un'evidente rottura rispetto a quella previgente²⁸ - pone l'operatività delle situazioni "sananti" nella disponibilità dell'interessato, alla cui libera determinazione il legislatore intende attribuire rilevanza²⁹.

Stona, dunque, con la scelta operata dal vigente ordinamento processuale, la titolarità del potere di sanare la genericità dell'imputazione conferita al pubblico ministero dalla legge delega, incontrando questi un limite di carattere generale nell'indisponibilità degli interessi lesi dall'atto viziato.

L'interesse ad una puntuale enunciazione dell'imputazione spetta, anzitutto, al processo.

Attraverso la formulazione chiara e precisa dell'addebito, il pubblico ministero fissa il tema dell'accertamento e ne garantisce la correttezza epistemologica, quale presupposto logico-giuridico della dinamica probatoria e decisionale³⁰.

L'atto di impulso del processo conferisce, infatti, all'organo giudicante il potere-dovere di decidere sul merito della vicenda e, nel fare ciò, delimita, in modo tendenzialmente immutabile, il *thema decidendum* su cui dovrà svilupparsi l'attività di accertamento giudiziale.

Non solo.

Il fatto enunciato nell'addebito consente, altresì, di circoscrivere il *thema*

di porre a fondamento della disciplina delle sanatorie l'esistenza dell'interesse all'osservanza della disposizione violata, si rinvia alla disamina approfondita compiuta da GALATI, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, cit., 42 ss.

²⁸ Per un approfondito studio in ordine alla fenomenologia della sanatoria nel sistema previgente, si rinvia a CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955, 32 ss.; CORDERO, *Nullità, sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 689; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., 725.

²⁹ In questo senso, ancora, IASEVOLI, *La nullità del sistema processuale penale*, cit., 240, ad avviso della quale la conferma della centralità del comportamento processuale della parte è ricavabile chiaramente «dalla strutturazione della norma [art. 183 c.p.p.] che descrive le situazioni in chiave ipotetica - *se la parte interessata ha rinunciato; se la parte si è avvalsa* -, riponendo l'operatività delle stesse nella disponibilità dell'interessato». In argomento, altresì, DI PAOLO, *Sanatoria delle nullità nel processo penale*, Milano, 2012, 154 ss.

³⁰ Sulla duplice funzione esercitata dall'imputazione, quale guida del procedimento probatorio e limite al potere decisorio del giudice, la letteratura è vastissima. Si segnalano, tra i tanti, i contributi di CONSO, voce *Accusa e sistema accusatorio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. I, Varese, 1958, 340; GAITO, *Imputazione e thema probandum*, in *Imputazione e prova nel dibattimento tra regola e prassi*, Milano, 2018, 43; PERCHINUNNO, voce *Imputazione (capo di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, 2; LA ROCCA, voce *Imputato e imputazione (diritto processuale penale)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2021, 302 ss.; RICCIO, *Fatto e imputazione*, in *Quad. scienze pen.*, Napoli, 2005, 28; RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., 96 ss. Sulla centralità sistematica dell'imputazione nella dinamica processuale, tra il *thema probandum* ed il *thema decidendum* del giudizio, sia consentito rinviare, altresì, a FIORELLI, *L'imputazione latente*, cit., 75 ss.

probandum del processo e, di conseguenza, l'area di estrinsecazione del diritto di difesa, secondo l'espressa dizione dell'art. 187 c.p.p. che orienta la strategia difensiva dell'imputato verso percorsi riconducibili a quanto descritto nell'imputazione.

Alla luce, pertanto, delle prerogative tutelate dalla formulazione puntuale ed accurata del fatto per cui si procede, non appare condivisibile l'opzione legislativa di affidare la gestione della violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p. all'esclusivo dominio del pubblico ministero, alla cui disponibilità sfuggono gli interessi pregiudicati dall'indeterminatezza dell'imputazione.

Ma le incertezze circa la configurabilità del rimedio correttivo, quale causa di sanatoria, non si esauriscono nei rilievi appena formulati.

La scelta di riconoscere efficacia "sanante" alla precisazione dell'addebito appare, a ben vedere, insensibile all'esigenza di graduare l'intensità del vizio, che affligge il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, in funzione dell'elemento colpito dall'indeterminatezza³¹. E, in particolare, mal si adatta all'ipotesi più radicale in cui il *deficit* descrittivo non si risolve in un'insufficiente enunciazione delle coordinate spazio-temporali del fatto storico, ma si traduce nella mancata o incompleta identificazione di uno o più elementi costitutivi della fattispecie di reato.

Un'imputazione, la cui indeterminatezza inibisca la puntuale ricognizione degli elementi essenziali dell'episodio criminoso e renda difficile - o peggio impossibile - l'esatta ricostruzione del *thema probandum* e *decidendum* del processo, non può che rivelarsi inidonea ad investire il giudice della iniziativa proveniente dal pubblico ministero³².

Ciò che viene a mancare, in altre parole, è il tema del giudizio³³.

³¹ Sotto il profilo contenutistico dell'imputazione, è possibile distinguere due differenti ipotesi di lacune descrittive, a cui corrispondono due cause distinte di nullità: qualora il *deficit* descrittivo ricada su uno o più elementi costitutivi della fattispecie di reato - quali la condotta penalmente rilevante, il nesso di causalità, l'evento naturalistico e l'elemento soggettivo - si configura una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p., in quanto viene seriamente compromesso il potere di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Diversamente, un'insufficiente descrizione degli elementi che concorrono ad una migliore illustrazione dell'episodio naturalistico contestato - quali le modalità di esecuzione della condotta o la collocazione spazio-temporale del fatto - integra una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., poiché incide, non tanto sull'imputazione come atto di impulso e prerogativa del pubblico ministero, quanto sull'intervento e l'assistenza dell'imputato, impedendogli una scelta ponderata sulle possibili strategie difensive. Per una soluzione così articolata, si veda, per tutti, CASSIBBA, *L'udienza preliminare*, cit., 136 ss.

³² Così, GROSSO, *L'udienza preliminare*, Milano, 1991, 96.

³³ Secondo CORDERO, *Nullità, sanatorie, vizi innocui*, cit., 58, per cui «in un processo nel quale la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione non contengono l'enunciazione del fatto, non tanto è compromessa la difesa, quanto manca il tema del giudizio».

Il che perfeziona, all'evidenza, un'ipotesi di nullità assoluta e, in quanto tale, insensibile ad eventuali effetti sananti.

Esclusa, dunque, la sua configurabilità in termini di sanatoria, l'*emendatio* delle lacune dell'addebito sembra integrare al più una sorta di rinnovazione dell'atto invalido, anticipata rispetto alla dichiarazione di nullità³⁴.

Invero, se tradizionalmente assurge ad effetto tipico della declaratoria di invalidità, la rettificazione³⁵ del contenuto dell'imputazione, nella ricostruzione prospettata dal legislatore delegante, precede - condizionandola - la rilevazione del vizio di indeterminatezza, al fine proprio di impedire la predetta dichiarazione.

Le ragioni sono intuibili: il fine economico del processo, elevato a criterio guida dei poteri del giudice verso l'accelerazione e la migliore efficienza della giustizia penale, impone di valorizzare il principio della conservazione degli atti imperfetti, riducendo così il ricorso al rimedio processuale della nullità e al conseguente effettivo regressivo.

Le istanze di celerità ed efficienza si prestano, quindi, ad essere impiegate come canoni ermeneutici in grado di guidare l'intera sequenza regolata di atti verso un risultato finale, nel raggiungimento del quale, tuttavia, il legislatore finisce per alterare, sovvertendolo, l'ordine che scandisce la successione logica - prima ancora che giuridica - tra dichiarazione di nullità e rinnovazione dell'atto invalido.

Sotto tale profilo, giova peraltro evidenziare che la soluzione indicata dalla direttiva contenuta nell'art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega non sembra risolutiva neppure sul piano dell'efficienza giudiziaria.

La scelta di tollerare - o, peggio, legittimare - un certo margine di imprecisione nell'operato della pubblica accusa rischia di depotenziare, più che rafforzare, il ruolo di controllo del giudice e, con esso, la funzione di filtro dell'udienza preliminare³⁶.

³⁴ In questo senso, altresì, DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, cit.

³⁵ Mutuando la distinzione tra "rinnovazione" e "rettificazione", operante nel codice abrogato ma abbandonata nel sistema vigente. In argomento, cfr. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., 739.

³⁶ Il malfunzionamento dell'udienza preliminare è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore delegante, che, al fine di implementare la funzione di filtro di questa fase, ha modificato i presupposti per richiedere l'archiviazione e per emettere la sentenza di non luogo a procedere. Segnatamente, l'art. 1, comma 9, lett. a) e m) della legge in esame impegna i futuri decreti delegati a sostituire l'attuale criterio della (in)idoneità probatoria previsto, rispettivamente, dagli artt. 125 disp. att. e 425, comma 3, c.p.p., con il differente parametro della «ragionevole previsione di condanna». Per un'analisi articolata delle scelte effettuate dai riformatori in tema di udienza preliminare, si rinvia a BONTEMPELLI,

Consentire all'organo giudicante di interloquire con il pubblico ministero circa le modalità con cui ovviare alle lacune presenti nella richiesta di rinvio a giudizio, da un lato, finisce per agevolare l'elusione dell'obbligo, gravante su quest'ultimo, di formulare sin dall'inizio l'imputazione in termini sufficientemente compiuti, potendo contare su un successivo "aggiustamento" nel corso dell'udienza e, dall'altro, rischia di vanificare l'efficacia del vaglio preliminare dell'accusa. Risulta difficile, infatti, immaginare che il giudice «s'impegni alla "costruzione" dell'imputazione - anche suggerendo al pubblico ministero come "ulteriormente" precisare l'enunciato d'accusa *ab origine* formulato - se non nella prospettiva del rinvio a giudizio»³⁷.

4. *Un'occasione mancata.* Vi è, al fondo di questo approccio ricostruttivo, il rammarico che sia sfumata una preziosa occasione per il legislatore di ribadire, con fermezza, il significato di garanzia rivestito dall'inviolabilità delle forme e, in particolare, l'obbligo del pubblico ministero di rispettare scrupolosamente il modello legale di imputazione delineato dall'art. 417, lett. b), c.p.p., mediante la previsione *sic e simpliciter* di una nullità speciale.

L'opzione prescelta dalla legge delega, benché rappresenti un passo in avanti rispetto agli itinerari giurisprudenziali da cui la riforma stessa trae ispirazione, si risolve in un'insoddisfacente soluzione di compromesso che - sbilanciata a favore del fine economico del processo - finisce per concedere ampi margini di "cogestione" nella vicenda accusatoria al pubblico ministero e al giudice. Il che contribuisce ad accrescere la sensazione di trovarsi di fronte ad un approccio fortemente paternalistico al tema dei vizi dell'accusa³⁸.

Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1149 ss.; DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *Cass. pen.*, 2021, 3070-3071; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, cit., 24 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, cit.; BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi... e non (Parte I)*, cit.; DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, cit.

³⁷ Il condivisibile rilievo è di CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 3, per cui «il massimo pragmatismo che ambisce a giustificare l'aggiramento dei modelli legali di condotta che devono vincolare il giudice nel controllo sul contenuto descrittivo dell'imputazione e nell'adozione dei conseguenti provvedimenti [...] risulta disfunzionale a soddisfare la funzione di filtro dell'udienza preliminare». Di diverso avviso, BRICCHETTI, *Riforma processo penale. Dalla delega ai decreti delegati: punti fermi... e non (Parte I)*, cit., secondo il quale «il giudice dell'udienza preliminare ne uscirà rafforzato e con un'immagine consona all'importanza della funzione».

³⁸ Con accento critico, MARAFIOTI, *Imputazione e rapporti tra P.M. e G.I.P. secondo le Sezioni Unite: un abuso di "disinvoltura"?*, cit., 460, evidenzia i possibili effetti negativi di un incremento, nel sistema processuale vigente, del tasso di paternalismo giudiziario.

Il giudice, dismesse le vesti di garante della regolarità del processo, si trasforma nel «tutore»³⁹ dell'interesse di una parte – vale a dire quella che ottiene un beneficio dalla mancata declaratoria della nullità – a discapito dell'altra, con la conseguenza che «la parte inadempiente, “colpevole” di aver cagionato l'imperfezione, fruisce nei fatti di una sorta di “premio” da parte del giudice»⁴⁰.

Nell'immediato non resta, dunque, che prendere atto, con un certo sconforto, del varco aperto dal legislatore delegante a logiche strettamente efficientistiche, propense a tollerare imputazioni connotate da un accentuato carattere di instabilità, o di «quasi perenne perfettibilità»⁴¹; rispetto alle quali il ruolo del giudice si spinge fino al punto di offrire al titolare dell'accusa autentiche vie di fuga dal possibile epilogo sanzionatorio.

³⁹ L'espressione, sia pur con riferimento al ruolo del giudice secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di abuso del processo, è di LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 510.

⁴⁰ Così, in un'interessante disamina del criterio del pregiudizio effettivo, PAULESU, *“Pregiudizio effettivo” e nullità degli atti processuali penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 888.

⁴¹ In questi termini, MARAFIOTTI, *Inazione e forme abusive di addebito penale: concetti vintage e nuovi approdi nelle scelte del pubblico ministero*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 4, 2016, 342.